



CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

L'ASSESSORE AL BILANCIO - LAVORI PUBBLICI

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 523 in data 05/12/2024 ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023", il cui testo di seguito si trascrive:

“VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2023 è stata effettuata la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, dalla quale non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione;

DATO INOLTRE ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove non ricorrano i presupposti di per il loro mantenimento, ovvero:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vercelli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato

nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c.4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dagli organismi partecipati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto allegato, redatto secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta alla data del 31.12.2023, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- che per la società Insedimenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa in liquidazione, siglabile Nordind Spa in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento e con decreto in data 17/06/2024 il Tribunale di Vercelli ha disposto la chiusura della procedura fallimentare;

- che alla società Atap Spa è affidato "in house" il servizio di gestione della sosta a pagamento, per il quale si allega in appendice la relazione ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 201 del 23/12/2022.

VERIFICATO che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che pertanto si confermano le rispettive partecipazioni;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATI il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco n. 5 in data 24/04/2015 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 14/05/2015, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.09.2017 relativa alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma, lett. b) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

***FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DA PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE***

- 1. di richiamare le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;*
- 2. di dare atto, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Tusp, che dalla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2023, non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione, come precisato nella relazione sull'attuazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;*
- 3. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come dal prospetto allegato redatto secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 4. di dare atto che alla società Atap Spa è affidato "in house" il servizio di gestione della sosta a pagamento, per il quale si allega in appendice, quale parte integrante e sostanziale, la relazione ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 201 del 23/12/2022 approvata con deliberazione in data odierna;*
- 5. di dare atto che per la società Insedimenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa in*

liquidazione, siglabile Nordind Spa in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento e con decreto in data 17/06/2024 il Tribunale di Vercelli ha disposto la chiusura della procedura fallimentare;

- 6. di dare atto che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che, pertanto, si confermano le rispettive partecipazioni;*
- 7. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;*
- 8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;*
- 9. di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:*
 - della 1^ Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;*
 - dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;*
- 10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie.”*

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.

REG. INT. N. PRCC-86-2024

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023